

n. 17/26 p.u.



TRIBUNALE ORDINARIO di MANTOVA

Ufficio Procedure Concorsuali

Il Giudice Delegato,

- letto il ricorso n. 17/26 p.u. con cui la società Renè di Margoni Renato e C. s.a.s. (con sede in Solferino, via G. Garibaldi, 35/1; C.F.: 01804850202) ha chiesto di essere ammessa alla procedura di concordato minore in continuità ai sensi dell'art. 74 co. 1 e 79 co. 4 CCI, con previsione di messa a disposizione anche di finanza esterna ed estensione degli effetti al socio accomandatario;
- rilevato che la società ricorrente ha depositato la relazione dell'OCC di cui all'art. 76 CCI con la documentazione a corredo;
- osservato che la società istante (imprenditore commerciale esercente l'attività di gestione di aziende commerciali in genere e in particolare trattenimenti danzanti, discoteche, bar e ristoranti e altro) ha affermato che la situazione di sovraindebitamento è derivata, in larga misura, da sfavorevoli condizioni di mercato manifestatesi durante la pandemia da COVID 19 e non riassorbite negli anni successivi (v. punto b della relazione dell'OCC);
- rilevato che la società istante ha chiesto la emanazione delle misure protettive;
- ritenuto che la proposta e il piano siano ammissibili risultando soddisfatti i requisiti di cui agli artt. 74 e segg. CCI, posto che la ricorrente rientra nella categoria dei debitori di cui all'art. 2 co. 1 lett. c) CCI trattandosi di imprenditore commerciale titolare di impresa minore ai sensi dell'art. 2 co. 1 lett. d) CCI e che non ricorrono le condizioni ostative di cui all'art. 77 CCI, salva più approfondita valutazione in sede di omologazione;

- osservato che non ricorrono le condizioni previste dall'art. 78 co. 2 bis CCI per la nomina del commissario giudiziale, rilevandosi in particolare che non è stata prospettata la suddivisione dei creditori in classi;

P.T.M.

- dichiara aperta la procedura di concordato minore di cui al ricorso presentato dalla società Renè di Margoni Renato e C. s.a.s. (con sede in Solferino, via G. Garibaldi, 35/1; C.F.: 01804850202) ai sensi dell'art. 74 co. 1 CCI;

- prescrive che il gestore della crisi curi l'esecuzione del presente decreto, provveda immediatamente alla pubblicazione del medesimo in apposita area del sito web del Tribunale di Mantova e nel Registro delle Imprese e, inoltre, che ne dia comunicazione, unitamente alla proposta, entro il 25-2-2026 a tutti i creditori;

- ordina la trascrizione del decreto presso gli uffici competenti ove la società ricorrente ovvero il socio accomandatario Margoni Renato (C.F.: MRGRNT50D22C312S) risultino essere titolari di beni immobili o mobili registrati;

- assegna ai creditori termine sino al 27-3-2026 entro il quale devono fare pervenire al gestore della crisi, a mezzo posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi dell'articolo 1, comma 1-ter del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni, con avvertimento che, in mancanza di invio della comunicazione entro il termine assegnato, si riterrà *ex lege* (v. art. 79 CCI) che essi abbiano prestato consenso alla proposta;

- avvisa che, nella comunicazione da inviare al gestore della crisi, il creditore deve indicare un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ex art. 1 co. 1 ter del d. lgs. 82/2005, a cui ricevere tutte le comunicazioni e che, in mancanza di indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata o delle sue variazioni oppure di mancata consegna del messaggio elettronico per cause imputabili al destinatario, tutte le comunicazioni verranno eseguite mediante deposito nel fascicolo informatico;

- dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività di impresa né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio della società debitrice e del socio accomandatario da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, salvi gli ulteriori effetti previsti dall'art. 78 co. 2 lett. d);
- stabilisce che, scaduto il termine per il voto dei creditori, il gestore della crisi trasmetta immediatamente al Giudice una relazione sull'esito del voto, unitamente a tutte le dichiarazioni di voto pervenute e alle eventuali contestazioni, rispetto alle quali prenderà argomentata posizione;
- riserva all'esito ogni provvedimento.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni di competenza alla società ricorrente, all'avv. Manuela Milani.

Mantova, 10 febbraio 2026.

Il Giudice Delegato
dott. Mauro P. Bernardi